

ebbe già ad autorizzare:

- 1°) il regolare riconoscimento dell'accollo della detta quota di mutuo da parte del Barillari;
- 2°) l'estensione, a tale quota di mutuo, di tutte le agevolazioni accordate alle Bonifiche Ferraresi con il contratto di sistemazione del 1933 e cioè: riduzione del saggio d'interesse al 4%, salvo revisione; prolungamento del periodo di ammortamento a 50 anni;
- 3°) il pagamento del debito arretrato in rate annuali di L.50 mila, per la parte che, tenuto conto del residuo mutuo, potesse essere garantita ipotecariamente nei limiti del 50% del valore dei terreni, ed in unica soluzione per il resto.

La sistemazione suddetta è rimasta sospesa per la nota vertenza di indole generale sorta con le Bonifiche Ferraresi, ai fini della revisione del saggio di interesse, vertenza definita con il contratto del settembre 1938. In conseguenza di tale sistemazione, anche al residuo mutuo gravante la proprietà Barillari si sarebbe dovuto applicare il tasso del 4.50% dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1943, ed il 5% per il successivo periodo di ammortamento.

Invitato a concretare la sistemazione nel senso come sopra deliberato dal Consiglio, il Barillari ha richiesto che la parte del debito arretrato al 1° gennaio 1939, che può trovare, col residuo mutuo a tale data, garanzia ipotecaria, nei limiti di legge del 50% del valore dei terreni, venga conglobata con lo stesso residuo mutuo e con esso ammortizzata nella residua durata, anziché in rate annuali di L.50.000, come in precedenza consentito dal Consiglio.

In corrispettivo a tale agevolazione, il Barillari si è dichiarato disposto ad accettare, per l'intera parte del debito così conglobata, l'aumento del saggio d'interesse dal 4.50% al 5% dal 1° gennaio 1939, anziché dal 1° gennaio 1944, data quest'ultima stabilita per le Bonifiche Ferraresi.

